



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 144 del 09/09/2010**

### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 6 agosto 2010, n. 182**

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio: di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 20,00 MW da realizzarsi nel Comune di Villa Castelli (Br) località "Masseria Renna"; di una Sottostazione Utente 220/20 kV; di una Stazione di Smistamento Terna 220 kV; di una linea 220 kV di raccordo tra la Stazione di Smistamento Terna di Villa Castelli e la linea "Brindisi - Taranto Nord" ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società EDP Renewables S.r.l., con sede legale in Verbania (Vb).

Il giorno 6 agosto 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale

partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

la Società Energia in Natura S.r.l., con nota prot. n. 38/3278 del 23.03.2007, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da n. 12 aerogeneratori di potenza totale pari a 24,00 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Villa Castelli (Br) località "Masseria Renna";

con determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 632 del 11 dicembre 2007 esclude dalla procedura di VIA, con le prescrizioni nella stessa dettate, il progetto per la realizzazione dell'impianto da fonte eolica, costituito dagli aerogeneratori aventi le seguenti coordinate (Gauss - Boaga fuso Est) come da tabella:

---

AEROGENE- COORDINATE  
RATORE N. GAUSS BOAGA

---

X Y

---

1 2732052 4494476

2 2731660 4494770

4 2731919 4495220

5 2730884 4495575

6 2731207 4495602

7 2731597 4495661

8 2731894 4495639

10 2731058 4496246

11 2731562 4496207

12 2731927 4496129

---

con nota prot. n. 5184 del 15.05.2008 è stata convocata la prima riunione della conferenza di servizi per il giorno 12 giugno 2008; la stessa è stata aggiornata in attesa che il comune di Villa Castelli attivi la procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 5.01 del PUTT/P; e che si chiarisca il dubbio espresso dall'Arpa Puglia relativamente al rispetto della distanza delle pale 5 e 10 dall'area buffer di 1000 m dalla zona destinata all'urbanizzazione dal comune di Villa Castelli. Si rileva, inoltre, la necessità di coinvolgere nel procedimento l'U.P.A. di Brindisi relativamente all'applicazione della Legge Regionale n. 14/2007 in merito all'accertamento della presenza di ulivi monumentali nell'area di impianto e del Servizio Regionale dei Trasporti al fine di verificare eventuali interferenze con la rete infrastrutturale anche di programma;

la Società con nota del 20.06.2008 ha comunicato di aver provveduto alla trasmissione dei documenti atti alla verifica della sussistenza di eventuali interferenze con la rete infrastrutturale da parte del Servizio Regionale dei Trasporti;

la Società con nota del 26.06.2008 ha comunicato di aver trasmesso la documentazione integrativa richiesta dall'Arpa in sede di Conferenza di Servizi;

la Società in data 12.01.2010 ha presentato ricorso presso il Tar Puglia sede di Lecce, ex art. 21bis legge 1034/1971, avverso il silenzio tenuto dalla Regione Puglia sul procedimento relativo al parco eolico di Villa Castelli;

con nota prot. n. 11/L/3589 l'Avvocatura regionale ha trasmesso la sentenza n. 380 del 29.01.2010 con cui accoglieva il ricorso dichiarando l'obbligo dell'amministrazione regionale di concludere con atto espresso, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente decisione, il procedimento relativo al parco eolico da realizzarsi nel comune di Villa Castelli della potenza complessiva di 20 MW;

con nota prot. n. 2966 del 23.02.2010 il Servizio Energia ha convocato la seconda Conferenza di Servizi per il giorno 24 marzo 2010.

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 3973 del 25.06.2008, rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione del parco eolico in progetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private; prot. n. 4215 del 24.03.2010, rilascia nulla osta alla costruzione ed all'esercizio di una sottostazione elettrica Terna AT/MT 20/150-220 kV nel comune di Villa Castelli, per la connessione a impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in località "Masseria Renna" e elettrodotto aereo AT 150/220 kV di connessione alla rete AT di Terna S.p.A.. I nulla osta sono concessi in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla società Energia in Natura S.r.l.;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Sezione U.N.M.I.G. ex Ufficio XXIV, prot. n. 2762 del 10.06.2008, e prot. n. 1436 del 18.03.2010, rilascia nulla osta alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto in progetto a condizione che la società si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso elettrodotto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 128/1959 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave";
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio U.S.T.I.F., comunica di non essere interessato poiché il progetto non interferisce, in termini di distanze ai sensi del D.P.R. 753/1980, con infrastrutture ad impianti fissi esistenti;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle province di Lecce, Brindisi e Taranto, dichiara che l'area interessata dall'intervento non ricade in area sottoposta a tutela paesaggistica, ne vi sono vincoli architettonici sottoposti a tutela secondo le disposizioni del D.Lgs. 42/2004, tuttavia rilascia parere negativo in quanto le dimensioni degli aerogeneratori, oltre che il numero, sono tali da alterare il paesaggio caratterizzato prevalentemente da culture arboree tipiche dei luoghi;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 4025 del 12.03.2010, comunica che l'area interessata dalle opere in progetto non è sottoposta a provvedimenti di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e rilascia parere positivo a condizione che:
  - tutti i lavori previsti in progetto che comportano movimenti di terreno siano eseguiti sotto controllo archeologico continuativo e nel caso di rinvenimenti di livelli e/o strutture archeologiche i lavori siano sospesi nelle aree interessate per eventuali ampliamenti d'indagine;
  - tutte le attività legate al controllo e alle eventuali indagini archeologiche siano affidate ad archeologi con adeguata formazione e comprovata esperienza professionale in lavori analoghi, i cui curricula siano sottoposti al preventivo vaglio della Soprintendenza, mentre l'esecuzione degli eventuali lavori di scavo, da eseguirsi a mano, sia affidata a ditta in possesso di qualificazione SOA OS25;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Ecologia - Ufficio

V.I.A./V.A.S., prot. n. 4665 del 30.03.2010 comunica che, il Servizio declina qualsivoglia responsabilità in merito a difformità e/o varianti del progetto definitivo rispetto a quello oggetto del parere reso con provvedimento n. 632/2007 (per n. 10 aerogeneratori), comprensiva di prescrizioni per la mitigazione degli impatti indotti e regolarmente notificata a tutti gli Enti interessati;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Espropri, prot. n. 27961 del 25.03.2010, rilascia parere positivo a condizione che
  - sia acquisita la certificazione del comune di Villa Castelli attestante la relativa conformità o compatibilità con il vigente PUG;
  - sia dato avviso di avvio del relativo procedimento alle ditte interessate dall'acquisizione coattiva, nonché a valutare le osservazioni eventualmente pervenute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del T.U. 327/2001 preventivamente al rilascio dell'autorizzazione unica;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Sistema Integrato dei Trasporti, prot. n. 26/3699 del 09.07.2008, comunica che il progetto non interferisce con le infrastrutture ferroviarie regionali di trasporto;
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura, prot. n. 36395 del 10.08.2009, comunica che con provvedimento n. 33056 del 04.08.2009, quest'ufficio ha archiviato la pratica della ditta Energia in Natura S.r.l. richiedente l'autorizzazione ad abbattere n. 50 piante di ulivo in agro di Villa Castelli, in catasto fogli di mappa nn. 12 e 6, particelle 132-15-12, per carenza di documentazione, ancorché richiesta;
- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 5609 del 11.06.2008 e prot. n. 2967 del 18.03.2010, comunica che sia gli aerogeneratori che le opere previste in variante (stazione, sottostazione elettrica e raccordi alla linea Taranto Nord - Brindisi) non ricadono in aree sulle quali gravano vincoli derivanti dal PAI;
- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - DAP di Brindisi, prot. n. 17535 del 12.04.2010, conferma per quanto di competenza il parere favorevole già espresso con nota prot. n. 14145 del 23.07.2008;
- Provincia di Brindisi - Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti, prot. n. 141754 del 02.09.2008, rilascia parere favorevole, per quanto di competenza, in linea tecnica. Si fa comunque presente che eventuali opere di interrimento longitudinali di linee elettriche su strade provinciali saranno successivamente autorizzate dal competente Ufficio TOSAP a condizione che i lavori di ripristino siano eseguiti per l'intera carreggiata mediante rifacimento del tappetino di usura. Gli attraversamenti trasversali potranno essere autorizzati solo se i lavori di interrimento non prevedano lo scavo su sede stradale;
- Consorzio di Speciale per la Bonifica di Arneo, prot. n. 2826 del 29.05.2008, comunica che le opere previste in progetto ricadono al di fuori del comprensorio irriguo di competenza;
- Comune di Villa Castelli, prot. n. 4008 del 17.03.2010, conferma i pareri e/o nulla osta precedentemente rilasciati relativamente al progetto in esame;
- Comune di Francavilla Fontana, prot. n. 1957 del 19.01.2009, trasmette nota n. 629 del 29.12.2008 indirizzata al sindaco del comune di Villa Castelli, con cui si comunica l'impossibilità ad esprimere un parere favorevole in quanto la localizzazione di n. 6 pale ad una distanza inferiore a 500 m dall'area buffer del comune di Francavilla Fontana, non rispetterebbe le indicazioni contenute nel redigendo PRIE comunale;
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 0019702 del 08.09.2008 rilascia nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n. 011727 del 09.03.2010, estende il nulla osta, rilasciato con nota prot. n. 019435 del 20.04.20087, anche alla realizzazione del progetto consistente nella realizzazione di una sottostazione elettrica 220/20 kV con i relativi collegamenti alla rete elettrica Nazionale, così come confermato in precedenza con la nota prot. n. 037547 del 18.09.2008; segnalando la necessità che si provveda alla installazione di apposita segnaletica ottico - luminosa delle strutture a sviluppo verticale, prescritta dall'Autorità competente, per

la tutela del volo a bassa quota;

- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC, prot. n. 0061321 del 29.09.2008, rilascia nulla osta a condizione che

- per quanto riguarda la segnaletica diurna, per aerogeneratori di altezza superiore a 100 m. e pale di lunghezza superiore ai 30 m., le pale siano verniciate con n. 3 bande rosse, bianche e rosse di 6 m l'una di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m delle pale stesse; per pale di dimensione uguale o inferiore a 30 m. la verniciatura si limiterà ad un terzo della lunghezza delle stesse. La manutenzione sarà a cura e spese del proprietario del bene;

- per quanto riguarda la segnalazione notturna, le luci dovranno essere posizionate all'estremità delle pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione e per un arco di cerchio di 30° circa. La Società potrà proporre una soluzione alternativa parimenti efficace che sarà oggetto di opportuna valutazione. Dovrà essere, inoltre, prevista a cura e spese della Società una procedura manutentiva ed il monitoraggio dell'efficienza della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile. Dovrà essere comunicata almeno 30 giorni prima la data di inizio e di fine lavori alla Direzione Aeroportuale di Bari - Brindisi e all'ENAV ai fini della pubblicazione in AIP e per l'attivazione della richiesta procedura manutentiva. Infine qualora si ritenga opportuno limitare la segnalazione diurna e notturna ad una parte degli aerogeneratori contenendo anche l'impatto ambientale, potrà presentare apposito studio aeronautico che identifichi gli ostacoli più significativi;

- ASL Brindisi, rilascia parere favorevole a condizione che:

- si adottino tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio;

- si rispettino i limite di legge per quanto riguardale emissioni rumorose anche i relazione ai piani di zonizzazione acustica comunale;

- si adottino tutte le misure e gli accorgimenti tecnici necessari per la tutela dell'aria, suolo, sottosuolo e falda acquifera;

- si rispettino i limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici di cui al D.P.C.M. 08.07.2003;

- si acquisisca il parere favorevole dell'Arpa DAP di Brindisi;

- Terna S.p.A., prot. n. TE/P2008009488 del 13.06.2008, conferma che la società Energia in Natura S.r.l. ha accettato la S.T.M.G. in data 26.11.2007 e che fornirà il proprio parere di rispondenza del progetto delle opere di connessione alla RTN agli standard della stessa solo successivamente alla predisposizione della documentazione progettuale medesima;

- Società Energia in Natura S.r.l., chiarisce che la localizzazione della sottostazione elettrica ora insiste su particelle fondiari che sono già nelle giuridica disponibilità della società stessa; inoltre comunica che in data 15.03.2010 ha trasmesso l'informativa circa l'avvenuto conferimento del ramo d'azienda alla società EDP Renewables Italia S.r.l. che sarà l'intestatario del procedimento autorizzativo.

Rilevato che:

- la Società in sede di conferenza di Servizi del 12.06.2008 ha osservato che il parere espresso dalla Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della provincia di Lecce, Brindisi e Taranto non può ritenersi contrario in quanto la stessa sottolinea che l'intervento non ricade in area sottoposta a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004, ed esprime al contrario una generica e soggettiva valutazione in merito alle caratteristiche tecniche degli aerogeneratori;

- la Società con nota del 08.07.2008 ha trasmesso delle osservazioni in merito all'esito della Conferenza di Servizi del 12.06.2008, in cui ha tenuto a ribadire che "non sussistono i presupposti per l'esercizio di un potere autorizzativo da parte della Sovrintendenza il cui esercizio postula che l'intervento ricada su aree o immobili sottoposti a tutela paesaggistica per legge (ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004)

- ovvero da appositi provvedimenti che ne riconoscano l'interesse estetico - architettonico (ai sensi degli artt. 136 e seguenti del D.Lgs. 42/2004)";
- il Comune di Villa Castelli ha trasmesso, con nota prot. n. 6449 del 10.07.2008, l'autorizzazione paesaggistica relativa l'area di impianto al competente Ufficio Paesaggio della Regione Puglia per il controllo di competenza;
  - il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo con note del 02.10.2008 e 06.10.2008 ha comunicato l'avvio del procedimento di esproprio alle ditte proprietarie dei terreni interessati dal progetto;
  - la Società con nota del 14.01.2009 ha trasmesso al comune di Francavilla Fontana "atto unilaterale di assunzione degli impegni previsti dall'allegato A5 alla delibera G.R. del 2 marzo 2004 n. 131 da parte del soggetto proponente" in sostituzione della convenzione da stipulare ai sensi dell'art. 14, c. 5 R.R. n. 16/2006;
  - il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo con nota del 10.02.2009 ha chiesto al Servizio Ecologia un parere di competenza in merito all'atto unilaterale d'obbligo nei confronti del comune di Francavilla Fontana al fine del rispetto degli impegni previsti dall'allegato A5 della Delibera G.R. n. 131 del 02.03.2004 e sentenza del T.A.R. Puglia n. 563/2006;
  - il Servizio Ecologia con nota prot. n. 4928 del 20.04.2009 ha comunicato, in merito all'atto unilaterale d'obbligo, che il T.A.R. Puglia - Bari con ordinanza n. 649/2008 depositata il 13.11.2008, ha rilevato che ai fini della salvaguardia degli interessi dei comuni limitrofi, è sufficiente che il proponente dia contezza di un atto unilaterale di assunzione degli impegni precedentemente formalizzati con l'amministrazione comunale in cui dovrà installarsi l'impianto;
  - il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo con note prot. n. 7785 del 15.07.2009 e prot. n. 10103 del 23/9/2009, di sollecito, ha invitato l'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura di Brindisi a rilasciare il proprio parere di competenza visto che il progetto presentato dalla società Energia in Natura S.r.l. prevede l'espianto ed il successivo reimpianto di alcuni alberi di ulivo presenti nell'area interessata dall'intervento e non l'abbattimento come erroneamente richiesto dalla Società in relazione anche a quanto richiesto dal Servizio Ecologia con la determinazione n. 632/2007;
  - Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura, pur convocato in 2<sup>a</sup> riunione di Conferenza di Servizio non esprimeva parere;
  - la Società con nota del 07.12.2009 ha trasmesso copia del progetto preliminare delle opere di connessione dell'impianto sul quale la società Terna S.p.A. ha espresso, con nota prot. n. TE/P20090015817 del 24.11.2009, il proprio definitivo parere di rispondenza del progetto ai requisiti tecnici di connessione;
  - la Società con nota del 02.11.2009 ha richiesto la chiusura del procedimento essendo ormai trascorsi i termini di legge previsti per la conclusione dello stesso, stante anche il silenzio dell'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura di Brindisi il cui parere si riterrebbe acquisito per silenzio assenso ai sensi del comma 5 e 7 dell'art. 14 ter della L. 241/1990 e s.m.i.;
  - la Società con nota del 15.03.2010 ha comunicato che a seguito del conferimento del ramo di azienda del 28.12.2009 a rogito del Dott. Luigi Pinnetti di Milano, repertorio n. 99317, raccolta n. 17632, tutti i diritti relativi alle autorizzazioni, concessioni e convenzioni necessarie per la realizzazione dell'impianto eolico in progetto, sono state trasferite alla società EDP Renewables Italia S.r.l. con sede in Verbania (Vb) via Martiri n. 42, partita IVA 02218520035;
  - la Società con nota del 02.07.2010 ha trasmesso copia del contratto preliminare di compravendita inerente la particella 121 del foglio 6 N.C.T. di Villa Castelli su cui sorgerà la Sottostazione elettrica;
  - il legale rappresentante della Società Italian Wind S.r.l. ha dichiarato di avere la disponibilità delle aree, in virtù di un contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 20.01.2010 relativamente alla particella 121 del foglio 6, sulla quale sorgerà la Sottostazione elettrica;
  - la Società con nota del 02.07.2010 ha trasmesso copia di un verbale di assemblea societaria con cui si provvedeva al cambio di denominazione societaria da Italian Wind S.r.l a EDP Renewables Italia S.r.l.

avvenuto il 09.03.2010;

- per quanto innanzi esposto, rilevato che l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n. 6566 del 28.04.2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

Considerato che:

- l'area oggetto d'intervento non è assoggettata a vincolo paesaggistico così come definito dal capo II della parte III del D.Lgs. 42/2004, così come dichiarato dalla stessa Sovrintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
- gli artt. 135 e 145 del D.Lgs. 42/2004 stabiliscono i contenuti e le modalità di redazione di un piano paesaggistico;
- la Regione Puglia ha approvato, con Deliberazione di G.R. n. 1748 del 15.12.2000, il Piano Urbanistico Tematico Territoriale - P.U.T.T. inerente i beni paesistici così come indicati al Titolo II del D.Lgs. 490/1990 in materia di Beni Culturali, come modificato dal D.Lgs. n. 42/2004;
- l'eventuale impatto sul paesaggio è stato già valutato dal punto di vista più strettamente paesistico - ambientale dal competente Servizio Ecologia, il quale ha espresso il proprio parere con determinazione dirigenziale n. 632 del 11.12.2007 con la quale ha escluso dalle procedure di V.I.A. 10 aerogeneratori, rispetto agli iniziali 12, fatta eccezione per quelli indicati con i numeri 3 e 9 ricadenti in zona di macchia; e dal punto di vista strettamente paesaggistico dal comune di Villa Castelli che ha rilasciato Autorizzazione Paesaggistica n. 6406 del 09.07.2008 ai sensi dell'art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT/P trasmessa al competente Ufficio Paesaggio della Regione Puglia in data 17.03.2010;
- la Società ha comunicato la disponibilità di parte delle particelle interessate dalla Sottostazione elettrica, non rendendo necessario di fatto alcun ulteriore avviso di esproprio inerente la particella 121 foglio6 N.C.T. del comune di Villa Castelli;
- l'art. 2 della L.R. n. 14/2007 definisce il carattere di monumentalità ovvero di età secolare della pianta di ulivo;
- la Società ha depositato una relazione Agronomica, firmata da un tecnico Agronomo, con cui ha descritto il numero la dimensione e quindi definito l'età degli alberi di ulivo presenti nell'area oggetto d'intervento, e soggetti ad espianto e reimpianto dichiarando che gli stessi ovvero parte di questi sono effettivamente di età secolare ma che non rivestono carattere di monumentalità ai sensi della L.R. 14/2007;
- la Società ha fatto richiesta, erroneamente, di abbattimento di n. 50 piante di ulivo al competente Ufficio Provinciale dell'Agricoltura in data 04.07.2008, antecedentemente alla dichiarazione di pubblica utilità dell'impianto avvenuta il 2.10.2008 con cui il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo ha dato avviso di esproprio ai proprietari dei suoli interessati dall'intervento in progetto, ovvero quando ancora non poteva vantare alcun titolo di proprietà delle aree in oggetto;
- L'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura di Brindisi in data 04.08.2009, a fronte della richiesta fatta di rilascio di un parere tecnico sulla fattibilità del progetto, conferma la decisione di archiviazione della pratica inerente la richiesta di estirpazione di piante di ulivo fatta dalla società Energia in Natura S.r.l. per carenza documentale;
- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. 12608 del 24.11.2009 informava l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale e l'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura di Brindisi, nonché i competenti Assessorati e la Presidenza della Giunta della inammissibilità della posizione assunta dall'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura di Brindisi, invitando i vertici dell'Amministrazione Regionale ad assumere l'eventuale iniziativa di convocare un'apposita conferenza di servizi;
- anche in presenza di ulivi monumentali, a seguito della dichiarazione di pubblica utilità, è applicabile l'art. 11 del TITOLO IV della L.R. 14/2007;

- la Società con nota del 14.01.2009 ha trasmesso al comune di Francavilla Fontana “atto unilaterale di assunzione degli impegni previsti dall’allegato A5 alla Delibera G.R. del 2 marzo 2004 n. 131 da parte del soggetto proponente” in sostituzione della convenzione da stipulare ai sensi dell’art. 14, c. 5 R.R. n. 16/2006;
- la sentenza n. 380 del 29.01.2010 con cui accoglieva il ricorso dichiarava l’obbligo dell’amministrazione regionale di concludere con atto espresso, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente decisione, il procedimento relativo al parco eolico da realizzarsi nel comune di Villa Castelli della potenza complessiva di 20 MW;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l’Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
  - ? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 10 aerogeneratori della potenza complessiva di 20,00 MW e delle relative opere connesse proposto in progetto, ubicati nel Comune di Villa Castelli (Br) in località “Masseria Renna” posizionate secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga fuso Est), espresse in tabella:

---

AEROGENE- COORDINATE  
RATORE N. GAUSS BOAGA

---

X Y

---

1 2732052 4494476  
 2 2731660 4494770  
 4 2731919 4495220  
 5 2730884 4495575  
 6 2731207 4495602  
 7 2731597 4495661  
 8 2731894 4495639  
 10 2731058 4496246  
 11 2731562 4496207  
 12 2731927 4496129

---

- ? costruzione ed esercizio di una linea elettrica interrata MT per il collegamento interno dell’impianto eolico e con le relative cabine di raccolta e cabine di trasformazione;
- ? costruzione ed esercizio di una Sottostazione Utente 220/20kV di collegamento con la futura Stazione di Smistamento Terna 220 kV di Villa Castelli;
- ? costruzione ed esercizio di una Stazione di Smistamento Terna a 220 kV collegata in entra - esce sulla linea a 220 kV “Brindisi - Taranto Nord”;
- ? costruzione ed esercizio di una linea elettrica a 220 kV di raccordo fra la Stazione di Smistamento Terna di Villa Castelli e la linea a 220 kV “Brindisi - Taranto Nord”;

- in data 27.05.2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società EDP Renewables S.r.l. ed il Comune di Villa Castelli (Br) l’Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l’Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 03.06.2010 ha provveduto alla registrazione

dell'Atto di Impegno al repertorio n. 011717 e della Convenzione al repertorio n. 011718;  
• come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 182 del 6 agosto 2010 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 20,00 MW composto da numero 10 aerogeneratori, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Villa Castelli (Br) località "Masseria Renna".

#### ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97.

#### DETERMINA

##### ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

##### ART. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società EDP Renewables S.r.l. con sede legale in Verbania alla via Martiri n. 42, Partita IVA 02218520035 dell'Autorizzazione Unica, di cui

al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da n. 10 aerogeneratori, della potenza complessiva di 20,00 MW, e delle relative opere connesse proposto in progetto, ubicati nel Comune di Villa Castelli (Br) in località "Masseria Renna" posizionate secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga fuso Est), espresse in tabella:

---

AEROGENE- COORDINATE  
RATORE N. GAUSS BOAGA

---

X Y

---

1 2732052 4494476

2 2731660 4494770

4 2731919 4495220

5 2730884 4495575

6 2731207 4495602

7 2731597 4495661

8 2731894 4495639

10 2731058 4496246

11 2731562 4496207

12 2731927 4496129

? costruzione ed esercizio di una linea elettrica interrata MT per il collegamento interno dell'impianto eolico e con le relative cabine di raccolta e cabine di trasformazione;

? costruzione ed esercizio di una Sottostazione Utente 220/20kV di collegamento con la futura Stazione di Smistamento Terna 220 kV di Villa Castelli;

? costruzione ed esercizio di una Stazione di Smistamento Terna a 220 kV collegata in entra - esce sulla linea a 220 kV "Brindisi - Taranto Nord";

? costruzione ed esercizio di una linea elettrica a 220 kV di raccordo fra la Stazione di Smistamento Terna di Villa Castelli e la linea a 220 kV "Brindisi - Taranto Nord".

ART. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società EDP Renewables S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri

nove anni dalla prima scadenza;

- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

#### ART. 6)

Di dichiarare l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità.

#### ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

#### ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

#### ART. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo eolico non direttamente occupate dalle

strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo eolico;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

ART. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato al Comune di Villa Castelli (Br).

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 19 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino

---